



Avvocatura dello Stato

Via Guido Reni n. 4 - Bologna
tel 051 222802 fax 051 232297

PROV. BOLOGNA - DISTRETTO AVVOCATURA DELLO STATO - SEZIONE 1

C.F. ads80068910373

Cont. 5484/16 UC

Corte d'Appello di Bologna

Sezione Lavoro

Ricorso in Appello

Per il **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca** (C.F. **80185250588**), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliato *ex lege* in Via Guido Reni n. 4

Contro

Gaetana Militello

Per l'annullamento della sentenza n. 199/2019 pronunciata dal

Tribunale di Ravenna

Premesso in Fatto

Con ricorso sia cautelare che nel merito Gaetana Militello domandava:
"dichiarare illegittima, per tutti i motivi espressi in narrativa, l'attribuzione della sede di servizio alla ricorrente presso l'I.C. Cervia 2 – Scuola Primaria "G. Pascoli" – Emilia Romagna – ambito 0016, a seguito delle



procedure di mobilità e la loro relativa pubblicazione, unitamente agli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, ponendoli nel nulla, se del caso disapplicando il C.C.N.I. dell'8.4.2016, nonché l'Ordinanza Ministeriale n. 241 emessa in pari data e, conseguentemente, emettere un provvedimento che, **in via cautelare ed a rettifica** del provvedimento di trasferimento, **ordini all'Amministrazione scolastica resistente** di assegnare alla ricorrente una sede di assunzione, con decorrenza immediata, **nella Provincia di Caltanissetta – Ambito Territoriale 005**, sulla base del punteggio riconosciutole e delle preferenze espresse in domanda, o presso altro Ambito Territoriale della Sicilia ritenuto idoneo e secondo l'ordine delle preferenze indicato dalla ricorrente in domanda; **sempre preliminarmente**, senza recesso delle precedenti domande, **accertare e dichiarare**, previa disapplicazione della Premessa alle "Note comuni" del C.C.N.I. dell'8.4.16 nella parte in cui dispone che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile", **il diritto della ricorrente alla valutazione nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti, del servizio d'insegnamento pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie** (dall'anno 2007 all'anno 2013) nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, conseguentemente, **condannare l'Amministrazione scolastica al relativo inserimento di ulteriori punti 18 nella graduatoria di mobilità** (per un totale di **punti 39 + 6** per la Provincia di Caltanissetta), nonché all'attribuzione alla ricorrente della sede spettantele in base al corretto punteggio di mobilità; **accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere computati "agli effetti della progressione di carriera"**, ai sensi degli artt. 360, co 6 e 485 del



D.Lgs. n. 297/1994, i suddetti anni di servizio svolti presso le scuole paritarie”.

Il MIUR resisteva al ricorso, contestando in fatto ed in diritto quanto ex adverso dedotto e richiesto.

Con sentenza n. 199/2019 il Tribunale di Rimini accoglieva il ricorso ordinando il trasferimento ad un istituto scolastico primario dell'ambito 005 della Sicilia.

Tale sentenza è manifestamente errata e il MIUR è costretto ad impugnarla chiedendone l'integrale riforma.

L'attività amministrativa espletata dal MIUR in merito alla mobilità a.s. 2016/17 ha trovato propria legittimazione e fondamento, oltre che nel T.U 297/94, nella L. 107/15 (c.d. legge su “La Buona Scuola”); nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 08 Aprile 2016 concernente la Mobilità del personale Docente Educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017; infine, nell'Ordinanza Ministeriale, n. 241 del 08 Aprile 2016, di recepimento e applicazione del C.C.N.I.; nonché nella normativa, primaria e secondaria, di volta in volta presupposta e/o comunque richiamata dai predetti atti.

In particolare, va detto che i trasferimenti sono stati elaborati, sulla base delle domande presentate online dai docenti (con dichiarazione autocertificativa) e validate dagli uffici di ambito territoriale provinciale, con procedura automatica dal Sistema Informativo Centrale (c.d. SIDI), programmato in applicazione della vigente normativa (succitato C.C.N.I di Mobilità per l'a. s. 2016/2017 e O.M. n. 241 del 08 Aprile 2016: entrambi trovano fondamento e ispirazione nelle previsioni di cui alla L. 107/15).



E' il caso di evidenziare che, così come previsto dall'O.M., le domande di mobilità sono state prodotte dagli interessati tramite la procedura "istanze on line" del Sistema Informativo (con dichiarazione autocertificante).

Orbene, la ricorrente è una docente di scuola primaria assunta con contratto a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, nella fase C di cui all'art. 1, co. 98, della legge 13/07/2015, n° 107, da G.ae. (Graduatorie ad esaurimento), e assegnata, in sede provvisoria, alla provincia di Ravenna, precisamente presso l'I.C. Cervia 2 di Cervia, **in attesa di assegnazione di titolarità definitiva di un ambito** (nonchè il successivo incarico triennale), **previa partecipazione alla procedura straordinaria di mobilità nazionale, per come disposto dalla normativa primaria, ovvero dall'art. 1 co. 108 della L. 107/2015: in forza di tale previsione legislativa**, detta partecipazione era **obbligatoria** per tale categoria di personale (ove non fosse avvenuta volontariamente, sarebbe infatti avvenuta ex officio, per impulso degli uffici amministrativi).

I docenti assunti in fase C da GAE sono stati trattati, **dalla L. 107/15**, in modo affatto differente dai docenti **assunti in fase C da GM - Graduatorie di Merito concorso docenti 2012**, i quali, **non essendo citati nel predetto art. 1 co. 108**, si sono mossi in una fase contrattuale precedente **della mobilità straordinaria**, ovvero nella fase B3, rimanendo **all'interno della provincia di prima nomina**, pur sempre al fine di ottenere la titolarità in uno degli ambiti di detta provincia (e il successivo incarico triennale); ovvero, qualora volessero trasferirsi in altra provincia, nella fase D, ultima fase contrattuale della mobilità straordinaria.



All'esito della fase C) della mobilità straordinaria, la ricorrente otteneva, in forza del proprio punteggio (estremamente basso, come rilevato **nell'Ordinanza di codesto G.d.L. del 03/02 u.s., di 21 punti + eventuali ulteriori 6** punti solo per il Comune di ricongiungimento familiare, Niscemi), la sede definitiva di titolarità su posto comune, rinvenuto dal Sistema sul territorio nazionale, e precisamente in un ambito della provincia di Ravenna, in Emilia Romagna.

La ricorrente, in forza del proprio punteggio e **non** potendo documentare alcuna precedenza contrattuale, non poteva invece aspirare al trasferimento negli ambiti della provincia di Caltanissetta, nè di alcun'altra provincia della Sicilia: **al pari, d'altronde, di tutti gli altri insegnanti della fase C) del piano di mobilità straordinaria, nessuno dei quali è entrato in provincia di Caltanissetta, né in altre province della Sicilia, ivi compresi i docenti con punteggio maggiore della ricorrente e con precedenza contrattuale;** al pari, altresì, di altri insegnanti che si muovevano in fasi precedenti quella della ricorrente, ovvero la fase B1 (riservata ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, pure partecipanti alla mobilità straordinaria nazionale, ai sensi dell'art. 1 co. 108 della L. 107/15), seppure con maggiore punteggio e precedenza contrattuale.

Solo i docenti assunti in fase C del piano straordinario da GM concorso 2012, partecipanti alla fase B3 della mobilità straordinaria nelle province di prima nomina hanno potuto ottenere il movimento (finalizzato esclusivamente all'individuazione della titolarità definitiva su un ambito), restando in provincia di Caltanissetta; come è

avvenuto anche nelle altre province della Sicilia e di Italia per tutti i docenti di tale fase B3.

Ciò è accaduto per espressa volontà del legislatore della L.107/15, che solo la Corte Costituzionale è deputata a giudicare, previa formulazione di eccezione di legittimità costituzionale, su istanza di parte o ex officio dal giudice, chiamato comunque a delibarne la non manifesta infondatezza.

A tal fine si allega il Bollettino ministeriale dei trasferimenti di scuola primaria della provincia di Caltanissetta (documento 1 fascicolo primo grado).

I docenti indicati in tale Bollettino dei trasferimenti con la dicitura **“Assegnazione Ambito Provinciale”** sotto la colonna **Fase (riportati per stralcio nel ricorso in quanto aventi punteggio inferiore alla ricorrente)** sono tutti docenti **assunti in fase C dalle GM del Concorso 2012**: detto personale, come già detto, ha partecipato alla mobilità straordinaria in una fase precedente a quella della ricorrente (fase B3) ma solo all'interno della provincia di prima nomina (nel caso che interessa, Enna e Caltanissetta), **come se si trattasse di mobilità provinciale, e su posti precedentemente accantonati**, all'unico fine di ottenere la titolarità definitiva in uno degli ambiti individuati all'interno di dette province (ovvero gli ambiti 04 o 05 per Caltanissetta).

Si esemini il Bollettino ministeriale dei docenti **assunti** nell'a.s. 2015/16 in **fase C** del piano straordinario, nella **regione Sicilia**, distinti per provincia di nomina nonché **per provenienza, da GM concorso 2012 o da g.ae.** (documento 2 fascicolo di primo grado), da **raffrontare opportunamente**



con il sopracitato **Bollettini dei trasferimenti in provincia di Caltanissetta; nonché con i nominativi indicati a pag. 9 del ricorso (estratti dal Bollettino trasferimenti provincia di Palermo).**

Dal raffronto tra tali documenti risulterà facile verificare che il personale citato dalla ricorrente nel proprio ricorso e che nei Bollettini dei trasferimenti figura come *“trasferito”* pur avendo un punteggio inferiore rispetto alla ricorrente è in realtà il personale docente assunto in fase C) da GM concorso 2012, trasferito in fase B3 **su altrettanti posti accantonati prima dell’inizio delle operazioni di mobilità**: detto personale risulta infatti contrassegnato, nella colonna *“fase”* del Bollettino dei trasferimenti, con la dicitura **“Assegnazione Ambito Provinciale”**, che è appunto l'unico obiettivo (ottenere l'assegnazione di un ambito di titolarità definitivo) della loro partecipazione alla mobilità straordinaria.

Tutti i docenti indicati dalla ricorrente come trasferiti in provincia di Caltanissetta Ambito 05 con un punteggio inferiore al suo sono docenti assunti con il piano straordinario ex L. 107/15 fase C) da graduatorie di merito – concorso 2012, come si può vedere dal **Bollettino dei Nominati della Regione Sicilia.**

Tali docenti sopraindicati sono rimasti nella provincia di prima nomina in quanto **assunti in fase C del piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/15, da GM - Graduatorie di Merito concorso docenti 2012,** come tali rimasti nelle regioni **scelte al momento in cui hanno presentato la domanda di concorso 2012 e dove hanno superato tale concorso** (su altrettanti posti accantonati prima dell'inizio delle operazioni).



Detti docenti assunti in fase C da GM concorso 2012 **non sono menzionati nel co. 108 dell'art. 1 della L. 107/15 e pertanto sono rimasti esclusi dal piano straordinario di mobilità in ambito nazionale per volontà del legislatore del 2015**: costoro hanno partecipato alla mobilità in ambito provinciale di prima nomina, in fase B3 (ovvero in fase D, cioè in coda, nel caso volessero muoversi in altra regione) al solo fine di ottenere la titolarità su un ambito territoriale della provincia di immissione in ruolo: a conferma di ciò, nel **Bollettino dei Trasferimenti** risultano contrassegnati (nella colonna "fase") dalla dicitura **"Assegnazione Ambito provinciale"**.

Pertanto tali docenti sono titolari nell'ambito 05 della provincia di Caltanissetta ovvero in provincia di Palermo o in altra provincia della Sicilia per effetto di diretta applicazione di quanto stabilito dalla L. 107/15, con il piano straordinario di assunzioni prima, e, indirettamente, con il piano straordinario di mobilità, poi.

Solo i docenti assunti in fase C del piano straordinario da concorso 2012 e partecipanti alla fase B3 della mobilità hanno potuto restare in provincia di prima nomina.

D'altra parte tutto quanto fin qui esposto costituisce applicazione di quanto statuito dal Legislatore, con la legge 107/2015, nonché dal C.C.N.I. mobilità (frutto dell'accordo tra il Ministero, da una parte, e le organizzazioni sindacali rappresentanti i lavoratori del comparto scuola, dall'altra), di cui l'O.M. sopracitata costituisce mera normativa esecutiva. Si ribadisce che, **allo stesso modo della docente Militello, nessuno degli aspiranti al trasferimento interprovinciale, assunti nella**

medesima fase C di cui all'art. 1, co. 98, della legge 13/07/2015 n° 107 da graduatorie ad esaurimento, ha ottenuto il trasferimento in alcuna delle province della Regione Sicilia.

A tale proposito, si potrà verificare dal Bollettino allegato che gli unici **trasferimenti senza alcuna precedenza** effettuati nella scuola Primaria in provincia di Caltanissetta riguardano la docente **Sciabarrasi** Maria Cinzia, partecipante alla **fase B1** dei trasferimenti (riservata agli assunti entro il 2014/15, come previsto dal comma 108 della l. 107 e, di seguito, dal C.C.N.I. Mobilità e dall'O.M. di applicazione) con **punti 180**, ovvero un punteggio di gran lunga superiore a quello della ricorrente (**52** per la provincia di Caltanissetta e **46** per le altre province d'Italia); nonché la docente **Spinello** Ignazia Emilia, partecipante sempre alla **fase B1** con **punti 206**.

Si rileva, infine, che la ricorrente ha già trascorso a Cervia l'intero anno scolastico 2015/16, anno di prova, come dichiarato dalla stessa in ricorso; né risulta che abbia mai prestato servizio presso scuole statali della provincia di Caltanissetta (probabilmente in ragione del basso punteggio di inserimento nelle gae, che la facevano superare da docenti maggiormente graduati), ma solo in scuole private del luogo di residenza.

Nel caso in esame, la ricorrente ha fatto riferimento esclusivamente ad un figlio minorenni (essendo l'altra in età di istruzione universitaria), peraltro in età (non precisata) di istruzione secondaria di secondo grado.

La ricorrente già prestava servizio a Cervia nell'anno 2015/16, lontano dalla propria città natale, talchè il disagio paventato non è stato certo



creato dal trasferimento, pur sempre a Cervia, in forza della mobilità straordinaria 2016/17.

Tutto ciò premesso, l'Amministrazione come sopra rappresentata e difesa, richiamate altresì le difese articolate nel giudizio di primo grado, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

«Voglia l'ecc.ma Corte d'appello di Bologna, previa fissazione dell'udienza di discussione, in accoglimento del presente gravame e in totale riforma della sentenza di primo grado,

- *rigettare la pretesa oggetto dell'originario ricorso e*
- *condannare controparte al pagamento delle spese del primo e del secondo grado di giudizio.*

IN VIA ISTRUTTORIA

Si produce:

- fascicolo di primo grado (riserva di deposito cartaceo);
- copia autentica della sentenza impugnata.

Uliana Casali
AVVOCATO DELLO STATO

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che il valore della presente controversia è **indeterminabile** e che l'importo del contributo unificato ammonta, trattandosi di contenzioso in materia di pubblico impiego, ad **€ 338,50**. Tale somma, vista la natura di

Amministrazione dello Stato della parte appellante, va prenotata a debito.



DEL
19
19



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO

Ruolo Gen. 696/2019

IL PRESIDENTE

Visto il ricorso depositato in cancelleria in data 18/09/2019
letto l'articolo 435 C.P.C.

nomina

relatore il Consigliere **Dott. SSA ELENA VEZZOSI**

e fissa

l'udienza di discussione innanzi al Collegio per il giorno 26.3.2020 alle ore 10,00
manda l'appellante per la notifica del ricorso e del presente decreto all'appellato.

Dispone che il decreto di fissazione dell'udienza sia comunicato, a cura della Cancelleria, all'appellante, con avvertenza che da tale comunicazione decorrerà il termine di gg. 10 per la notifica all'appellato.

Bologna, 7.10.2019

IL PRESIDENTE
Dott. Carlo COCO

Il Cancelliere
L'assistente giudiziario
Cinzia Zocca

Visto: Depositato in Cancelleria oggi

Corte d'Appello di Bologna
depositato nella Cancelleria
- 8 OTT 2019
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Cinzia Zocca

... art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
... aggiunto dall'art. 51, comma 1, lett. a), del D.L. 24 giugno
... 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
... si dichiara che la presente copia analogica, redatta con modalità
... dalle dall'esemplare presente nel fascicolo informatico reso
... dalle da servizi informatici e telematici del Ministero della Giustizia.
... forme al medesimo esemplare informatico ed equivale dunque all'originale
... copia.

LIBRARY
UNIVERSITY OF
MICHIGAN